

## KeyNews

Business Unit Wealth Management  
Marzo 2019



Dalla Business Unit Wealth Management, una selezione commentata delle sentenze più interessanti nel settore Wealth

### INDICE

I	Volontà del <i>de cuius</i> : criteri ermeneutici
II	Atti idonei ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità
III	Polizze Unit Linked: nulle quando il "rischio demografico" assicurato risulta essere "irrisorio"
IV	Giurisdizione in materia di Trust
V	Consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale in tema di coacervo nell'imposta sulle successioni e donazioni

### SUCCESSIONI

## I Volontà del *de cuius*: criteri ermeneutici

*I documenti estranei al testamento possono essere utilizzati dal giudice solo per "interpretare" la volontà del de cuius, ma mai per "integrarla": all'interprete è quindi precluso avvalersi di dati estrinseci per attribuire alle disposizioni testamentarie un contenuto nuovo che non sia già espresso nella scheda testamentaria.*  
(Breve nota a Cassazione, sentenza n. 7025, depositata il 12 marzo 2019)

La sentenza in epigrafe assume rilievo, dacché rappresenta la sede nella quale la Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare il proprio orientamento giurisprudenziale in tema di interpretazione delle disposizioni testamentarie.

La Suprema Corte, nell'esaminare la questione oggetto di ricorso, pur dando atto del fatto che l'interpretazione di un testamento differisce da quella di un contratto – caratterizzandosi per una più penetrante ricerca dell'effettiva volontà del testatore, anche al di là della mera dichiarazione fattane dal *de cuius* nella scheda testamentaria – precisa che l'interprete non può però giungere ad integrare *ab extrinseco* la volontà del *de cuius*, attribuendo ad essa contenuti inespressi e desunti da elementi esterni alla scheda testamentaria.

Al pari di quanto disposto all'art. 1362 cod. civ., la volontà del testatore va individuata considerando la scheda testamentaria nel suo insieme e, al fine di superare eventuali dubbi sull'effettivo significato delle parole utilizzate, deve farsi riferimento anche ad elementi quali la cultura, la mentalità e le abitudini del *de cuius*. Il giudice può quindi, in tal modo, attribuire alle parole utilizzate dal testatore un significato più ampio rispetto a quello letterale, può interpretarle, ma non può invece integrare la volontà del testatore attribuendole contenuti nuovi e ulteriori.

Con riguardo al caso concreto, la Suprema Corte ha ravvisato una violazione del predetto principio da parte del Giudice territoriale, prima, e della Corte d'Appello, poi, avendo gli stessi utilizzato una missiva dattiloscritta - inviata dalla testatrice in data successiva rispetto a quella della scheda testamentaria - al fine di "integrare" il testamento, attribuendo contenuti inespressi e diversi da quelli risultanti dalla dichiarazione testamentaria.

Nello specifico, il *de cuius* nel proprio testamento aveva assegnato all'arcivescovo di Napoli, a titolo di legato semplice, alcuni immobili "per fini di culto e religione". Con successiva lettera il *de cuius* aveva poi aggiunto che era sua volontà che l'appartamento dallo stesso abitato (rientrante nel complesso immobiliare oggetto di legato) divenisse un ricovero per sacerdoti poveri e che le rendite degli altri immobili venissero destinate al mantenimento dei poveri sacerdoti ricoverati. Poiché, in un momento successivo, l'appartamento era stato locato a terzi, gli eredi universali del *de cuius* avevano ritenuto tale destinazione in contrasto con l'onere imposto dalla testatrice (risultante dalla lettera) e avevano domandato la risoluzione della disposizione testamentaria di legato, per inadempimento del *modus*.

Ribaltando la decisione assunta nei precedenti gradi di giudizio – nei quali era stata accolta l'interpretazione degli eredi ed era stato quindi ravvisato un inadempimento del legato modale – la Suprema Corte ha chiarito che, nel caso di specie, il contenuto della missiva non era tale da chiarire cosa il *de cuius* intendesse con la dicitura "a fini di culto e religione" apposta al legato, ma tale da attribuire un contenuto specifico e nuovo alle disposizioni testamentarie. Pertanto, l'operazione di "integrazione" della volontà della testatrice in forza della lettera risultava preclusa dalla natura e dalle caratteristiche della missiva dattiloscritta, priva dei requisiti per realizzare una valida integrazione del testamento.

## II Atti idonei ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità

***La trascrizione della denuncia di successione non comporta accettazione tacita di eredità se mancano altri atti idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede.***

***(Breve nota a Cass. Civ., sentenza n. 4843, depositata il 19 febbraio 2019)***

Con la pronuncia in epigrafe, i giudici di legittimità hanno escluso che la trascrizione della denuncia di successione configuri un atto inequivocabilmente rivolto all'assunzione della qualità di erede e, come tale, idoneo ad integrare gli estremi di un'accettazione tacita di eredità. I giudici di legittimità hanno confermato un orientamento consolidato - tanto in dottrina quanto in giurisprudenza - secondo cui i presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una

# CHIOMENTI

accettazione tacita sono da un lato la consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore, dall'altro un comportamento inequivoco, da parte del medesimo, dal quale possa desumersi sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. *animus*), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.

Sulla base di tali premesse, di norma sono considerate forme di accettazione tacita dell'eredità: i) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione o di riduzione, ii) la proposizione dell'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto, iii) l'esperimento dell'azione di divisione ereditaria, iv) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal *de cuius* o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello, v) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal *de cuius*, vi) la voltura catastale, sul presupposto che solo chi intenda accettare l'eredità assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal *de cuius* a sé stesso.

Ciò posto, ai fini dell'accettazione dell'eredità, deve senz'altro escludersi la rilevanza di tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere, in modo certo, l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. In tali casi, il giudice di merito può, infatti, legittimamente escludere il proposito di accettare l'eredità, configurando tali atti adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi meramente conservativi.

## POLIZZE VITA

### III Polizze *Unit Linked*: nulle quando il "rischio demografico" assicurato risulta essere "irrisorio"

***Nelle cc.dd. polizze Unit Linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa "finanziaria", deve comunque prevedere un "rischio demografico" che non sia "irrisorio" e tale da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni.***

***(Breve nota a Cass. Civ., n. 6319, depositata il 5 marzo 2019)***

La Suprema Corte con la sentenza in commento è tornata a pronunciarsi sulle polizze caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita e di cui al Ramo III del Codice delle Assicurazioni; art. 2, comma 1, III, D.Lgs. 209/2005), cc.dd. "unit linked", in cui non è garantito né un rendimento minimo né il consolidamento annuale dei risultati di gestione ed è previsto – nel caso di morte dell'assicurato (c.d. "rischio demografico") – il versamento di una somma al beneficiario la cui misura prescinde dal premio versato ed è collegata a diversi fattori, tra i quali l'età dell'assicurato. Più precisamente, la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito ad un prodotto formalmente identificato come "assicurativo – finanziario", che prevedeva il pagamento di un indennizzo per l'evento morte pari allo 0,1 % del controvalore dell'investimento rilevato nella prima finestra di uscita successiva alla richiesta di liquidazione per il decesso (e per un ammontare non superiore a 15mila euro – a fronte di un premio versato di oltre 1milione di euro).

Denunciando la mancata previsione di un "rischio demografico" tale da poter qualificare il contratto come assicurazione sulla vita, il ricorrente aveva tra l'altro chiesto, nei precedenti

gradi di giudizio, in via principale la dichiarazione di nullità della polizza e, in via subordinata, l'annullamento di essa con restituzione del premio e degli accessori maturati.

La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva condiviso la decisione del Tribunale secondo il quale le polizze *unit linked* hanno natura mista con causa finanziaria prevalente, il cui rendimento è legato all'andamento dei fondi nei quali i premi versati vengono investiti ed il rischio vita garantito "sembra avere solamente lo scopo di individuare i momenti in cui l'assicuratore dovrà effettuare le prestazioni di rimborso alla quale è obbligato". La Corte d'Appello ha quindi affermato che in ragione della prevalenza causale sopra descritta "il così detto rischio demografico, tipico di un'assicurazione sulla vita può anche essere minimale, in quanto la polizza prescinde (circostanza peraltro consentita dal quadro normativo che disciplina dette polizze) dal collegamento fra somma da corrispondere all'assicurato e l'ammontare del premio versato, atteso che come si è detto, il capitale dipende dalla performance del fondo". I giudici d'appello hanno ritenuto, dunque, sufficiente per escludere la nullità invocata, la mera previsione di una garanzia in "caso morte".

A tale riguardo, il Supremo Collegio ha ribadito il principio già espresso in precedenti arresti (Cass. Sentenza n. 6061/2012 e Cass. Ordinanza n. 10333/2018) per cui, di fronte ad una polizza *Unit Linked*, il giudice di merito deve sempre verificare, "anche ove sia prevalente la causa "finanziaria", che la parte del rapporto qualificata come "assicurativa" preveda l'assicurazione di un "rischio demografico" tale da non essere "irrisorio" (e dunque, di fatto, insussistente). Ciò in quanto, ricorda la Cassazione, altrimenti "anche una prestazione del tutto irrisoria, purché enunciata, potrebbe soddisfare la causa del contratto"; mentre, invece, la causa tipica dell'assicurazione pretende che il rischio assicurato si trasferisca (per intero ovvero parzialmente) dall'assicurato all'assicuratore.

Il principio sancito dalla Cassazione è il seguente: "nelle polizze *unit linked*, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa "finanziaria", la parte qualificata come "assicurativa" deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del "rischio demografico" rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento. Il giudice di merito dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il "rischio demografico".

## TRUST (GIURISDIZIONE)

### IV Giurisdizione in materia di Trust

***Le Sezioni Unite riconoscono la giurisdizione del giudice italiano in un giudizio volto ad accertare la nullità di un trust costituito all'estero (Isole Cayman), contenente una clausola di «proroga della giurisdizione» in favore del giudice delle Isole Cayman e in cui l'unico convenuto avente domicilio in Italia è il beneficiario mentre il trustee è domiciliato in Svizzera.***

***(Breve nota a Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 7621 depositata il 18 marzo 2019)***

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interpretando in senso restrittivo la portata della locuzione "administration" (di un trust) contenuta in una clausola di «proroga della giurisdizione», hanno dichiarato sussistere la giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi

# CHIOMENTI

sulla domanda di nullità di un trust, in un caso in cui l'unica parte del giudizio ad avere domicilio in Italia era il beneficiario (mentre il trustee era domiciliato in Svizzera).

Il giudizio di cui alla sentenza in commento, vedeva, infatti, contrapposti da una parte l'amministratore di sostegno di un soggetto che aveva in precedenza conferito (attraverso altre società fiduciarie) in un trust (auto-dichiarato, irrevocabile e discrezionale) costituito all'estero (e regolato dal diritto delle Isole Cayman) gran parte del proprio patrimonio; e dall'altra, il trustee (quello originario domiciliato sulle Isole Cayman; quello nominato successivamente, in Svizzera) ed il beneficiario del trust (una fondazione benefica domiciliata in Italia). Il trustee, costituendosi in giudizio, aveva eccepito – tra le altre – la carenza di giurisdizione del giudice italiano: (i) in favore del giudice delle Isole Cayman (e al tal proposito invoca la clausola di «*proroga della giurisdizione*» che prevedeva che «*The court of the Cayman Islands shall be the forum for the administration of the Trust*»); (ii) ovvero, in subordine, in favore del giudice svizzero (essendo il trustee successivo domiciliato in Svizzera e non essendo – secondo la difesa del trustee - il beneficiario un litisconsorte necessario in tali tipi di giudizio).

Alla luce di tali circostanze fattuali, le Sezioni Unite hanno comunque ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice italiano secondo le seguenti argomentazioni.

Secondo le Sezioni Unite, la clausola di «*proroga della giurisdizione*» non trova applicazione rispetto al giudizio di annullamento del trust in quanto la locuzione «*administration*» (di un trust) ivi contenuta deve intendersi riferita alle sole controversie inerenti l'amministrazione del trust in senso stretto, ma non anche delle controversie sorte *sulla validità* del trust stesso (a sostegno di questa tesi la Suprema Corte richiama un precedente della Privy Council inglese del 26 novembre 2014 - Crociani c. Crociani).

In secondo luogo, sempre secondo la sentenza in commento, il fatto che il beneficiario fosse domiciliato in Italia sarebbe stato sufficiente per radicare la giurisdizione del giudice italiano anche se i beneficiari dimoravano all'estero e in virtù delle seguenti considerazioni:

a) in punto di litisconsorzio: le SS.UU. ricordano come, se da una parte la giurisprudenza ha da sempre escluso – nei giudizi di accertamento della nullità dei trust – dal novero dei litisconsorti *necessari* il beneficiario; dall'altra, più recentemente, non ha escluso del tutto la possibilità di estendere il litisconsorzio al medesimo beneficiario (secondo Cass. Ord. n. 13175 del 25 maggio 2017 in quanto portatore di un proprio interesse giuridicamente rilevante; mentre secondo Cass. Sent. 13388 del 29 maggio 2018 il beneficiario è litisconsorte solamente nel caso in cui il conferimento nel trust è a titolo oneroso);

b) ne consegue, prosegue la sentenza in commento, che essendo il trustee un soggetto domiciliato in Svizzera, deve trovare applicazione l'art. 8 della Convenzione di Lugano e per cui: in caso di pluralità di convenuti, il convenuto potrà sempre essere citato «*davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi*».

## TAX

## V Consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale in tema di coacervo nell'imposta sulle successioni e donazioni

Deve ritenersi implicitamente abrogato l'art.8, comma 4 del D.Lgs. n. 346 del 1990, che prevedeva il cumulo del *donatum* con il *relictum* al solo fine di determinare l'aliquota progressiva da applicare ai fini delle imposte di successione e donazione, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall'aliquota fissa sul valore non dell'asse, ma della quota di eredità o del legato.



*(Breve nota a Cass. V Sez. Trib, ordinanza n. 758, depositata il 15 gennaio 2019)*

Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Cassazione, confermando ulteriormente un precedente orientamento in materia già espresso con la sentenza n. 26050 del 16 dicembre 2016 e con l'ordinanza n. 12779 del 23 maggio 2018, ribadisce che l'istituto del coacervo non opera ai fini del calcolo della franchigia nell'imposta di successione, in ragione del fatto che l'istituto medesimo non può ritenersi compatibile con il nuovo impianto dell'imposta sulle successioni e donazioni, organizzato con aliquote fisse e non più basato su aliquote progressive. Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione nei confronti degli eredi del *de cuius* rideterminando l'imposta di successione dovuta da questi ultimi e conteggiando, ai fini del calcolo della relativa franchigia, il valore delle donazioni ricevute dagli eredi anteriormente alla data del decesso, anche nel periodo in cui l'imposta in commento era stata abrogata.

Già i giudici di prime cure si erano espressi in favore dei contribuenti, avendo ritenuto che l'imposta sulle successioni e donazioni "istituita" con il D.L. n. 262 del 2006 fosse una "imposta nuova", alla quale non sarebbe stato applicabile l'istituto del coacervo utilizzato dall'ente impositore, tanto più in assenza di una specifica disposizione transitoria che lo permettesse.

La Corte di Cassazione, riproponendo argomentazioni già utilizzate con l'ordinanza n. 12779 del 23 maggio 2018, ribadisce l'irragionevolezza della tesi sostenuta dall'Amministrazione finanziaria che *"propugna la conservazione, nel tempo, di un istituto giuridico [il coacervo] in forza di un processo puramente ermeneutico volto a supplire la lacuna legislativa creatasi nel susseguirsi delle discipline che ha riguardato l'imposta in oggetto"*. Sostenere la sopravvivenza del coacervo, continua la Corte, impatterebbe "con la netta cesura operata dal legislatore nel sopprimere l'imposta in questione, per poi 'istituirne' (cfr. art. 2 del DL 262/2006, comma 47) una nuova; non sic e simpliciter riconducibile al modello previgente.

Con l'ordinanza in commento, la Corte di cassazione ha neutralizzato l'ondivago orientamento propugnato dall'Amministrazione finanziaria e in passato accolto dalla stessa Corte, secondo cui la norma che disciplina il coacervo nell'imposta sulle donazioni non esclude le donazioni che erano fiscalmente irrilevanti perché poste in essere nel periodo dal 25.10.2001 al 28.11.2006.

Inoltre, l'ordinanza in commento offre lo spunto per riflettere sulla circostanza secondo cui il superamento del coacervo ai fini del tributo successorio (*donatum-relictum*) debba essere confermato anche per l'imposta sulle donazioni (*donatum-donatum*), proprio in virtù delle argomentazioni di carattere generale che la Corte vi ha posto alla base.